

Tabelle di valutazione titoli per le graduatorie provinciali Integrazione al promemoria inviato dalla SGB/CISL

La legge omnibus deve essere applicata senza produrre inutili stravolgimenti nei punteggi acquisiti e senza introdurre meccanismi premiali inappropriati, casuali e scarsamente efficaci.

Titoli di accesso

La valutazione del titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto viene modificata, il peso attribuito al merito (voto di laurea) viene ridimensionato: per la laurea con il massimo dei voti si passa da 33 a 12 punti. La forbice ridotta (4-12 punti) è giustificata per le graduatorie ad esaurimento, dove il titolo da valutare è l'abilitazione (i vincitori dei concorsi ordinari risultavano sistematicamente svantaggiati rispetto ai diplomati SSIS), ma non trova una motivazione sostanziale per le graduatorie di istituto. La legge omnibus non obbliga a uniformare i criteri di valutazione per i diversi titoli di accesso delle due tipologie di graduatoria; la legge dice che *la tabella di valutazione si applica alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali*, ma la tabella potrebbe certamente mantenere una propria articolazione interna: **è importante che la valutazione del titolo di accesso alla graduatoria ad esaurimento rimanga confermata (12 punti), ma anche la valutazione del titolo di accesso alle graduatorie di istituto potrebbe rimanere inalterata, confermando il massimo di 33 punti.**

Servizi non specifici.

Sono *non specifici* i servizi di insegnamento svolti in classi di concorso o tipologie di posti diversi da quello a cui si riferisce la graduatoria.

Sui servizi non specifici la norma proposta nel punto B.2.2 riprende quella già in vigore per le graduatorie ad esaurimento: i servizi non specifici sono riconosciuti con punteggio dimezzato, ma solo a partire dal 2003/2004.

Viene modificata invece la regola che governava le graduatorie di istituto: qui i servizi non specifici, che erano riconosciuti senza nessun limite cronologico, verranno riconosciuti solo se svolti dopo il 2003/2004, in onore al principio formale che vuole l'unificazione dei criteri di valutazione per le due tipologie di graduatoria. Qualche docente potrebbe trovarsi improvvisamente con un servizio non più riconosciuto nelle graduatorie di istituto, perchè sono cambiate le regole del gioco. In generale siamo contrari a modifiche con effetti retroattivi sui servizi già svolti (chi ha insegnato sapendo di avere un certo punteggio deve poterlo mantenere). **Per la terza fascia delle graduatorie di istituto deve essere fatto salvo il riconoscimento dei servizi non specifici precedenti il 2003/2004.**

Servizi presso le scuole dell'infanzia, la formazione professionale e l'Università.

Tali servizi erano valutati nelle graduatorie di istituto con un punteggio pari a 1/3 del servizio specifico. Nelle graduatorie ad esaurimento erano riconosciuti (come non specifici) solo i servizi svolti nelle scuole dell'infanzia, mentre quelli presso la formazione professionale e l'Università non trovavano riconoscimento. Con la nuova norma prevista ai punti B.4.4 questi servizi saranno riconosciuti come non specifici (quindi con punteggio pari a 1/2 del servizio specifico) in tutte le due tipologie di graduatoria a partire dal 2008/2009. Questa innovazione corrisponde alle indicazioni della legge provinciale ed appare accettabile (poiché si riconoscono i servizi svolti all'estero, è sensato riconoscere pure i servizi svolti qui, anche se in attività di insegnamento "diverse".)

Maggiorazioni del punteggio

Questo è l'argomento più delicato e problematico. Il comma 3 dell'art. 12 ter (introdotto dalla legge omnibus) deve trovare un'applicazione che coniughi efficacia e trasparenza. Siamo disponibili a cercare meccanismi per premiare chi accetta di fare scelte personali disagevoli per garantire una maggiore continuità didattica su posti e su sedi oggettivamente svantaggiati, ma le soluzioni individuate finora (B. 5 maggiorazioni del punteggio) sembrano distorsive e inefficaci. (valgono le osservazioni svolte al punto 4 del documento inviato dalla SGB CISL)

Ulteriori titoli

L'argomento è importante, valgono le osservazioni svolte al punto 4 del documento inviato dalla SGB CISL